



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Marco VILLANI	Presidente f.f.
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 6 luglio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante *"Pronuncia di orientamento generale"* sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 14, del 7 febbraio 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e s.m.i.;

VISTA la nota del 9 giugno 2020, prot. n. 61/SEGR/2020, con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha avanzato una richiesta di parere;

VISTA l'ordinanza del 1 luglio 2020, n. 29, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale;

UDITO il relatore, Consigliere Antonio Dandolo,

FATTO

Il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, con la nota suindicata, ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell'art.3 della legge 19 giugno 2019, n.56 che disciplina il conferimento al dipendente pubblico degli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e nel dettaglio, se la remunerazione legata all'incarico di componente di commissione di concorso pubblico può essere elargita al dirigente in maniera diretta, senza necessariamente confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza, come invece avviene nel caso si applichi il diverso regime della onnicomprensività.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1 Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione ad avvalersi della funzione consultiva è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati nella norma, attesa la natura speciale che tale funzione assume rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti.

La legittimazione alla richiesta di parere, inoltre, per i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente, deve essere riconosciuta all'organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell'ente medesimo ed individuabile, di regola, nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia.

In presenza di quesiti concernenti atti di normazione o materie di competenza del Consiglio regionale o quando investono questioni di rilievo per l'attività amministrativa di detto Consiglio (in termini SRC Lombardia n. 396 del 2016), si deve ritenere soggettivamente ammissibile, come nel caso di specie, la richiesta di parere sottoscritta dal Presidente di tale organo.

1.2 Per quanto attiene al profilo oggettivo, le Sezioni riunite con deliberazione n. 54 del 2010 hanno delineato l'ambito oggettivo dell'attività di controllo, alla luce della successiva

evoluzione normativa, identificando una nozione dinamica di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio. Pertanto, la richiesta di parere si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, inerenti all'interpretazione della normativa riguardante in particolare i compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso.

MERITO

Si premette che il comma 12 dell'art.3 della legge 19 giugno 2019, n.56 è stato abrogato dall'art. 18 del decreto legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8. Lo stesso art.18 al comma 13 della legge 19 giugno 2019, n.56, ha aggiunto il seguente periodo: *"Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti"*.

Gli incarichi citati nella prima parte del suindicato comma 13 sono quelli di presidente, di membri e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali.

Dagli atti parlamentari (Dossier 21/02/2020 schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729) si rileva che: *"Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell'attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale - mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali"*.

In merito alle modalità di erogazione nulla è mutato e al riguardo si richiama la Sezione Regionale di controllo per la Lombardia che, con la delibera n. 440/2019/PAR, ha affermato: *"In linea con l'interpretazione della non esclusione dei compensi per gli incarichi in argomento è anche il disposto del comma 14 dello stesso articolo 3 che stabilisce «Fermo restando il limite di cui all'art. 23- ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001n n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego», escludendo, quindi, l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, per il personale dirigente destinatario degli incarichi in argomento"*.

Il Collegio, pertanto, non ha ragione di discostarsi dalle esaustive e condivisibili considerazioni, riportate nella deliberazione della Sezione Lombardia su richiamata, nel senso di escludere l'applicazione del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 per il Dirigente destinatario di componente di commissione esaminatrice di concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2020.

Il Magistrato relatore
F.to Antonio DANDOLO

Il Presidente f.f.
F.to Marco Villani

Depositata in segreteria il 20 luglio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
F.to Lorella Giammaria